

**AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI TRAPANI**

**A T T O N O R M A T I V O
D I O C E S A N O**

(ex art. 21 Statuto Nazionale di AC)

**APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA DIOCESANA STRAORDINARIA
DEL 07/05/2006**

Capo Primo

L’Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Trapani

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

1. L’Azione Cattolica Italiana, associazione ecclesiale di laici liberamente impegnati per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa, è costituita nella Diocesi di Trapani, provincia di Trapani, con la denominazione “Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Trapani” con Sede a Trapani nel Corso Vitt. Emanuele n. 42, presso il Palazzo Vescovile.
2. Il presente atto normativo, conformemente ai principi generali contenuti nello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e nel Regolamento Nazionale, disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni ed il funzionamento degli organi associativi diocesani.
3. Il Presidente Diocesano pro tempore è il suo legale rappresentante.
4. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2

Origini dell’Associazione in Diocesi

1. La Diocesi di Trapani è stata costituita il 31 maggio 1844 con la Bolla di Papa Gregorio XVI “Ut animarum Pastores” e poi ulteriormente ampliata nella sua composizione, con Bolla del 15 settembre 1950 aggiungendo ai comuni che la componevano, i comuni di Alcamo, Calatafimi e Castellammare del Golfo. La costituzione dell’associazione in Diocesi, nella sua composizione odierna, è stata avviata intorno al 1930.
2. L’Associazione, benedetta e raccomandata dai Pastori che si sono succeduti alla guida della comunità trapanese, sin dal suo nascere, ha rappresentato il luogo di aggregazione di tanti laici per fini formativi, di studio e di azione pastorale.
3. Essa ha contribuito a fermentare e servire la comunità ecclesiale accanto a tutte le forze vive presenti in essa, offrendo la propria attiva collaborazione al Vescovo e ai Presbiteri per promuovere il pieno sviluppo della vita della comunità ecclesiale secondo gli insegnamenti evangelici.
4. Essa ha, altresì, contribuito a promuovere all’interno della comunità sociale e politica quei valori e quei principi di profonda ispirazione cristiana.

Art. 3

Radicamento locale

1. Lo Statuto nazionale aggiornato nel 2003 chiede alle associazioni diocesane di offrirsi e di dedicarsi come organica esperienza a servizio della Chiesa Locale.

2. La scelta della diocesanità, sancita dallo Statuto del '69, caratterizza da decenni l'ACI, e oggi l'Atto Normativo Diocesano, così come previsto dall'art. 21 del nuovo Statuto, traduce questa scelta nella concretezza di un radicamento che è fatto di elementi visibili.
3. Grazie alla propria soggettività, originale e significativa, l'Azione Cattolica contribuisce ad arricchire l'intera comunità diocesana.
4. Per continuare anche oggi a svolgere questo importante ruolo è necessario un impegno umile e generoso nell'adempiere al compito specifico di riunire, esprimere e formare gruppi di cristiani che si associano con il desiderio di rendere più responsabile ed efficace il loro servizio pastorale alla comunità, e che si prendono cura dell'insieme dei suoi bisogni e della globalità della sua missione.

Art. 4

L'Azione Cattolica e il Piano Pastorale Diocesano

1. L'Associazione esprime l'appartenenza alla Chiesa particolare attraverso la partecipazione corresponsabile agli organismi diocesani per una proficua e zelante attività pastorale e missionaria.
2. Il Presidente diocesano rappresenta l'associazione negli organismi diocesani di pianificazione della pastorale.
3. Nelle Parrocchie ove l'associazione è presente, il presidente parrocchiale o un suo delegato prende parte alla programmazione, attuazione e verifica della pastorale.
4. Chi svolge tale compito di rappresentanza riferisce costantemente all'organo associativo a cui appartiene.
5. L'Associazione incoraggia i propri soci ad impegnarsi nella pastorale d'ambiente (scuola, sanità, politica, mezzi di comunicazione sociale ecc...) così come promossa dalla Chiesa particolare.

Art. 5

Scopi e Funzioni dell'Associazione

1. Si impegna in una costante attenzione e partecipazione alla realtà quotidiana della società in cui vive ed opera, in particolare al mondo del lavoro, della scuola e della cultura.
2. Per il conseguimento dei suoi scopi ogni anno elabora programmi ed iniziative a carattere ecclesiale e sociale, dirette ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie e agli adulti.
3. Organizza iniziative di studio, di riflessione, di formazione, nonché attività ricreative e di volontariato, orientate alla valorizzazione della persona umana nel contesto familiare, sociale ed ecclesiale.
4. Durante l'anno promuove momenti di aggregazione, come giornate di studio, di formazione, di spiritualità, di animazione; campi scuola; settimane di incontro e approfondimento; convegni e conferenze.

5. Può svolgere direttamente attività di volontariato per l'assistenza materiale e spirituale degli ultimi e degli emarginati.

Capo Secondo

Adesione e Partecipazione

Art. 6 Adesione

1. La Chiesa riconosce nell'Azione Cattolica una singolare forma di ministerialità laicale.
2. Per questa ragione chi sceglie di aderire all'AC intende rispondere responsabilmente alla vocazione alla santità nella specifica condizione di laici, impegnati nel servizio della comunità ecclesiale e nell'animazione evangelica degli ambienti di vita.
3. Possono aderire all'AC quei laici, ragazzi, giovani o adulti che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.
4. Ogni anno il Consiglio Diocesano decide, in conformità agli orientamenti del Consiglio Nazionale, il segno dell'adesione da consegnare a ciascun aderente, al fine di meglio rappresentare la volontà del socio di aderire all'ideale di AC.

Art. 7 Modalità di adesione – Conferma annuale – Esclusione

1. La richiesta di adesione deve essere presentata al Consiglio Parrocchiale o Interparrocchiale o all'organo equipollente del Gruppo o del Movimento diocesano riconosciuti dall'Associazione Diocesana.
2. L'accoglimento della richiesta deve essere preceduto da un periodo variabile, che potrà estendersi anche ad un intero anno associativo, di discernimento in cui il richiedente avrà modo di sperimentare concretamente l'ideale associativo. In tale periodo, si avrà cura di far vivere al simpatizzante la dimensione parrocchiale, rendendolo partecipe del clima di familiarità proprio dei gruppi; a livello diocesano, coinvolgendolo nelle iniziative del proprio settore di appartenenza; a livello nazionale, consentendogli di conoscere in maniera continuativa la stampa associativa. Tale norma non si applica per i ragazzi, per i quali l'Associazione si impegna a realizzare delle iniziative che favoriscano la presenza ed il coinvolgimento dei simpatizzanti.
3. L'adesione viene di anno in anno confermata come segno di una progressiva crescita.
4. L'aderente perde la qualità di socio qualora per sua personale decisione, comunicata all'associazione parrocchiale o interparrocchiale o al gruppo o movimento di appartenenza, decida di formalizzare il proprio recesso dalla qualità di socio.
5. La mancata conferma annuale nei termini stabiliti dell'adesione comporta automaticamente la perdita della qualità di socio.
6. In caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare danni morali e materiali all'associazione stessa o in caso di inadempienze agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dell'Atto Normativo Diocesano, il Consiglio

Diocesano, su proposta, espressa a maggioranza, del Consiglio parrocchiale o interparrocchiale o l'organo equipollente del gruppo o del movimento, debitamente convocato, in situazioni di particolare gravità, può votare l'esclusione del socio, o l'eventuale rimozione dall'incarico direttivo, motivandolo adeguatamente e previa audizione dello stesso interessato. In caso di inerzia dell'organo tenuto ad inoltrare la proposta, la Presidenza diocesana avoca a sé il caso e decide di conseguenza. Avverso la decisione della Presidenza il socio può rivolgersi al consiglio Diocesano che decide in via definitiva previa audizione dell'interessato.

7. In ogni caso, la perdita della qualità di socio determina la decadenza automatica dall'eventuale incarico, a qualsiasi livello, ricoperto.

Art. 8

Partecipazione democratica alla vita associativa

1. Ciascun socio offre il suo personale contributo alla realizzazione degli scopi e delle finalità dell'associazione così come meglio esplicitate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
2. Il socio esercita democraticamente il suo diritto al voto già a partire dal compimento del 14° anno di età e può essere eletto ad incarichi direttivi purché abbia compiuto il 18° anno di età e non versi in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità così come previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
3. L'espressione del voto avviene, di norma, per alzata di mano, tranne i casi in cui si riferisca a persona. In questi casi la votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Ciascun socio contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio Diocesano, in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.

Art. 9

I sacerdoti assistenti

1. Al fine di alimentare la vita spirituale di ciascun socio e di promuoverne il senso apostolico, l'associazione si giova del servizio ministeriale dei sacerdoti assistenti, che, a tutti i livelli, diocesano e territoriale, offrono la loro cura e la loro dedizione all'associazione, partecipando ad ogni aspetto della vita dell'associazione e delle sue attività.
2. Nominati dall'Autorità ecclesiastica competente, gli Assistenti partecipano alle sedute degli organi associativi, offrendo il loro contributo di studio e di riflessione delle problematiche affrontate, fermo restando che il voto spetta esclusivamente ai laici.
3. L'Azione Cattolica Diocesana ha un sacerdote assistente unitario e un vice-assistente per ciascuna delle sue componenti, nominati dal Vescovo.
4. Nelle associazioni parrocchiali assistente dell'associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco.

Capo Terzo

L'Articolazione dell'Associazione Diocesana sul territorio

Art. 10

L'Associazione sul territorio

1. L'Associazione Diocesana si articola in associazioni territoriali.
2. La Parrocchia è ancora oggi il luogo naturale in cui l'associazione territoriale si radica come risposta concreta ad una comunità e ad un territorio ove sperimentare il proprio peculiare carisma.
3. Resta salva la possibilità, riconosciuta dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, di costituire associazioni, ove lo richiedano particolari esigenze, interparrocchiali o associazioni che abbiano come riferimento le zone o unità pastorali.
4. È possibile costituire gruppi parrocchiali missionari nel tentativo di rispondere a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
5. Qualora le medesime esigenze di vita o di ambienti venissero condivise in diverse realtà parrocchiali, i gruppi potrebbero costituire un Movimento diocesano di Azione Cattolica.
6. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

Art. 11

L'Associazione Parrocchiale

1. L'Associazione Parrocchiale di Azione Cattolica raggruppa tutti i soci appartenenti alla comunità parrocchiale.
2. La richiesta di costituzione deve essere presentata alla Presidenza Diocesana che ne valuta l'accoglimento, fissando un periodo variabile di sperimentazione, che potrà estendersi ad un intero anno associativo, in esito al quale propone al Consiglio Diocesano di deliberare la costituzione della nuova associazione parrocchiale.
3. Il numero minimo di soci per costituire un'Associazione parrocchiale o interparrocchiale è fissato dal Regolamento diocesano.

Art. 12

Il Gruppo Parrocchiale come prima esperienza associativa

1. Nel periodo di sperimentazione viene costituito il Gruppo Parrocchiale come primo nucleo costitutivo della futura associazione.
2. Il Gruppo Parrocchiale sperimenta in tutte le sue estrinsecazioni la vita associativa e partecipa a tutte le iniziative diocesane.

3. Elegge un comitato transitorio di rappresentanza del quale fanno parte un rappresentante degli adulti, un rappresentante dei giovani e un responsabile scelto tra gli educatori dei bambini e dei ragazzi.
4. Al componente più anziano del comitato è affidata la funzione di rappresentante del Gruppo Parrocchiale.

Art. 13

L'Associazione Interparrocchiale

1. Nei comuni ove sono presenti più Parrocchie è possibile, qualora lo richiedano motivate esigenze pastorali, su unanime proposta dei Consigli Parrocchiali e previa approvazione del Consiglio Diocesano, con i voti validamente espressi dalla maggioranza degli aventi diritto, costituire l'Associazione Interparrocchiale.
2. In ogni caso, ove non sia possibile procedere all'unificazione in una sola associazione interparrocchiale le preesistenti associazioni parrocchiali, si dovrà costituire un Comitato Interparrocchiale di Azione Cattolica composto dai presidenti parrocchiali e da due rappresentanti per associazione.
3. Presiede il comitato interparrocchiale il presidente più anziano.
4. Tale comitato si riunisce almeno tre volte all'anno al fine di programmare e verificare le attività parrocchiali ed interparrocchiali promosse e da promuovere sul territorio di competenza.

Art. 14

Gruppi e Movimenti

1. Qualora particolari esigenze locali richiedano la creazione di gruppi o di movimenti, aventi come obiettivo la formazione e l'azione missionaria diretta a particolari soggetti e specifici ambienti di vita (scuola, politica, informazione, sanità, lavoro ecc.), viene riconosciuta la facoltà ad un numero congruo di soci di proporre al Consiglio Diocesano, per il tramite della Presidenza Diocesana, la creazione di un Gruppo o Movimento, allo scopo di attuare un'azione missionaria più concreta ed incisiva.
2. La costituzione del Gruppo o del Movimento avviene con deliberazione del Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza Diocesana e con il voto della maggioranza degli aventi diritto. Il numero minimo per la costituzione dei Gruppi e dei Movimenti è fissato dal Regolamento diocesano.
3. Qualora il numero dei soci non consenta la costituzione del Gruppo o Movimento si può prevedere un periodo di sperimentazione di circa un anno, con l'eventuale sostegno della Presidenza Diocesana.

Art. 15
Le Zone Pastorali

1. In atto la Diocesi è suddivisa in tre Zone Pastorali e tre Unità Pastorali che incorporano 94 Parrocchie su una estensione di 1089,73 Km².
2. In ciascuna zona pastorale può essere costituito, ove se ne riconosca la necessità, il coordinamento dei presidenti parrocchiali che viene presieduto da un consigliere diocesano appartenente alla zona o unità pastorale interessata, segnalato dal Consiglio diocesano.
3. Tale coordinamento si riunisce almeno due volte all'anno per programmare le iniziative comuni sul territorio della zona o unità pastorale e per verificare l'attuazione di quanto programmato.
4. In particolare, il coordinamento dei presidenti parrocchiali della zona pastorale promuove iniziative volte a: favorire la conoscenza e la promozione dell'associazione su tutto il territorio; rafforzare il senso di appartenenza delle associazioni territoriali all'unica associazione nazionale e diocesana, contribuendo all'attuazione dei programmi da essa elaborati ogni anno; formare i formatori e i responsabili dei gruppi; conoscere meglio il territorio e dare risposte concrete ai bisogni.

Capo Quarto

Ordinamento dell'Associazione Parrocchiale, Interparrocchiale, dei Gruppi e dei Movimenti

Art. 16
Organi dell'Associazione Parrocchiale

1. Sono organi dell'associazione parrocchiale o territoriale:
 - a. L'Assemblea dei soci.
 - b. Il Consiglio Parrocchiale.
 - c. Il Presidente Parrocchiale.

Art. 17
L'Assemblea Parrocchiale

1. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che abbiano compiuto il 14° anno di età e appartengono all'associazione parrocchiale. I ragazzi comunque rappresentati dai loro educatori, possono partecipare secondo peculiari modalità previste.
2. L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale in via ordinaria almeno due volte l'anno per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica Diocesana, tenuto conto del programma pastorale della Parrocchia e per verificare lo stato di attuazione di quanto programmato.
3. L'Assemblea parrocchiale può essere auto convocata su iniziativa di almeno un terzo dei soci dell'Associazione parrocchiale.
4. L'Assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il Presidente ed il Consiglio parrocchiale.

5. L'Assemblea elettiva è convocata e presieduta dal Presidente Parrocchiale in carica.
6. Per la validità dell'Assemblea elettiva è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Art. 18
Il Consiglio Parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale:
 - a. promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b. cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;
 - c. in preparazione all'Assemblea parrocchiale elettiva predispone le liste e il materiale necessario secondo le norme previste dal regolamento diocesano. In particolare costituisce la "lista presidenti" scegliendo i nominativi dei soci da sottoporre all'Assemblea per l'elezione a Presidente parrocchiale. Tale lista dovrà contenere non meno di tre nominativi che possono essere ridotti a due solo per eccezionali motivi previamente verificati dalla Presidenza diocesana. La lista non potrà mai contenere un solo nominativo;
 - d. presieduto dal consigliere anziano, subito dopo le elezioni, si riunisce e propone al Vescovo, tramite la Presidenza diocesana, per la nomina a Presidente parrocchiale, il socio eletto dall'Assemblea.
 - e. è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
 - f. nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età, che costituiscono il gruppo dei formatori;
 - g. assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
 - h. contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
 - i. elabora progetti concreti ed incisivi per poter meglio servire il territorio, secondo lo spirito missionario proprio dell'AC;
 - j. approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 19
Il Presidente Parrocchiale

1. Il Presidente parrocchiale eletto dall'assemblea e nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio Parrocchiale:
 - a. promuove e coordina l'attività del Consiglio stesso che convoca di norma una volta al mese;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale;
 - c. unitamente al Consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il Parroco;
 - d. si fa garante della comunione dell'Associazione parrocchiale con l'Associazione diocesana e i suoi organi;
 - e. rappresenta l'Associazione parrocchiale.
2. In caso di sue dimissioni, o della perdita della qualità di socio o incompatibilità, si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea parrocchiale che procederà all'indicazione di un nuovo presidente parrocchiale secondo la procedura indicata all'art. 18 dell'Atto Normativo.

Art. 20
Organi dell'Associazione Interparrocchiale

1. Gli organi dell'Associazione Interparrocchiale, ove realizzata, sono i medesimi dell'associazione parrocchiale pertanto si rinvia a quanto già disciplinato agli art. 17, 18 e 19

Capo Quinto
Ordinamento dell'Associazione Diocesana

Art. 21
Organi dell'Associazione diocesana

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono:
 - a. l'Assemblea diocesana;
 - b. il Consiglio diocesano;
 - c. la Presidenza diocesana;
 - d. il Presidente diocesano.

Art. 22
L'Assemblea Diocesana

1. L'Assemblea Diocesana è così costituita:
 - a. dai membri della Presidenza Diocesana;
 - b. dai Consiglieri Diocesani eletti;
 - c. dai Presidenti parrocchiali ed interparrocchiali e da tutti i membri eletti dei Consigli Parrocchiali o Interparrocchiali;
 - d. da tre rappresentanti del MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica), da tre rappresentanti del MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica), da un rappresentante della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), da un rappresentante del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), da un rappresentante del MIEAC (Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica), ove tali movimenti nazionali si siano costituiti in Diocesi dopo l'entrata in vigore del presente Atto Normativo;
 - e. dai coordinatori dei Gruppi e Movimenti costituiti ai sensi dell'art. 14 del presente Atto Normativo, in numero di un rappresentante per ognuno.
2. L'Assemblea Diocesana è convocata ad inizio di triennio per procedere alla elezione del Consiglio Diocesano e per approvare le linee programmatiche per i successivi tre anni.
3. L'Assemblea Diocesana in seduta ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per programmare e verificare quanto realizzato.
4. Su richiesta della Presidenza Diocesana o di un numero pari a 1/3 dei membri del Consiglio Diocesano è possibile convocare l'Assemblea Straordinaria.

Art. 23
Composizione dell'Assemblea Diocesana Elettiva

1. L'Assemblea diocesana elettiva è composta da:
 - a. i membri della Presidenza Diocesana;
 - b. i Consiglieri Diocesani;
 - c. i Presidenti parrocchiali ed interparrocchiali e un delegato per ogni componente (adulti, giovani, educatori ACR) dell'associazione parrocchiale e della associazione interparrocchiale;
 - d. un ulteriore delegato per le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali con più di 80 soci; ulteriori due delegati per le Associazioni parrocchiali con più di 120 soci;

- e. tre rappresentanti del MSAC, da tre rappresentanti del MLAC, da un rappresentante della FUCI, da un rappresentante del MEIC, da un rappresentante del MIEAC, ove tali movimenti nazionali si siano costituiti in Diocesi dopo l'entrata in vigore del presente Atto Normativo;
 - f. i coordinatori dei Gruppi e Movimenti costituiti ai sensi dell'art. 14 del presente Atto Normativo, in numero di un rappresentante per ognuno.
2. Per i delegati delle Associazioni parrocchiali, il Consiglio diocesano con apposita delibera detta le modalità di designazione tenendo conto dei seguenti criteri:
- a. la designazione spetta alle Assemblee parrocchiali o su mandato dell'Assemblea parrocchiale al Consiglio parrocchiale;
 - b. nella designazione si deve mantenere un'equa rappresentanza di giovani, adulti ed educatori ACR.

Art. 24

Elezione del Consiglio Diocesano

1. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge i componenti del Consiglio diocesano il cui numero non può essere inferiore a **12**. Possono essere eletti tutti i soci dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. La Presidenza diocesana uscente presenta all'Assemblea diocesana **tre liste** di candidati al Consiglio diocesano, una per ciascuna componente associativa.
3. Alle liste predisposte dalla Presidenza possono essere aggiunti altri nominativi, in sede di Assemblea diocesana nei tempi previsti dall'atto di convocazione.
4. Tali candidature devono essere presentate dal Consiglio parrocchiale e firmate per accettazione dai candidati.
5. Le elezioni si svolgono su distinte liste riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Responsabili ed educatori dell'ACR.
6. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista.-
7. L'Assemblea diocesana elegge i delegati all'Assemblea Nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale oppure può demandare tale scelta al Consiglio Diocesano.

Art. 25

Il Consiglio Diocesano

1. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari del MLAC e del MSAC, dai rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC, dai membri della Presidenza che non siano già consiglieri.

2. Il Consiglio diocesano:

- a. assume la responsabilità della vita e delle attività della Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della Associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
- b. nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la Presidenza;
- c. designa, su proposta del Presidente diocesano, il Comitato per gli Affari Economici;
- d. delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;
- e. attiva i processi formativi della Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- f. cura in particolare la formazione dei Responsabili associativi ed educativi;
- g. delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- h. dispone la convocazione della Assemblea diocesana ordinaria ed elettiva e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

Art. 26

Elezione della terna per la nomina del Presidente Diocesano

1. Il Consiglio diocesano, convocato dal più anziano degli eletti, nella prima seduta dopo lo svolgimento dell'Assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni.
2. Il Consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
3. Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.
4. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
5. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
6. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione al Vescovo.

7. Se il Presidente nominato è consigliere diocesano, subentra nel Consiglio il primo dei non eletti della sua lista.

Art. 27
Il Presidente Diocesano

1. Il Presidente diocesano:
 - a. promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana;
 - b. convoca e presiede il Consiglio diocesano;
 - c. convoca e presiede l'Assemblea diocesana;
 - d. rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 28
La Presidenza Diocesana

1. La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti unitari (giovani ed adulti) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario, dall'Amministratore. I Segretari di MSAC e MLAC sono chiamati a partecipare ai lavori della Presidenza diocesana ogni qualvolta si trattino argomenti che riguardino situazioni e questioni attinenti al Movimento interessato.
2. Alla presidenza partecipano l'assistente unitario e i vice-assistenti diocesani.
3. La Presidenza diocesana:
 - a. promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
 - b. cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio;
 - c. cura costanti rapporti di comunione con la comunità ecclesiale;
 - d. assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 29

Il Comitato dei Presidenti Parrocchiali e interparrocchiali

1. I Presidenti Parrocchiali costituiscono il Comitato dei Presidenti parrocchiali, convocato dalla Presidenza diocesana, preferibilmente insieme con il Consiglio diocesano.
2. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.
3. Al comitato partecipano, con la medesima dignità dei presidenti parrocchiali ed interparrocchiali, anche i coordinatori dei gruppi e movimenti di cui all'art. 14 del presente atto e i rappresentanti dei gruppi parrocchiali di cui all'art. 12.

Art. 30

Norme generali di funzionamento degli organi diocesani

1. Il Consiglio diocesano si riunisce di norma cinque volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato.
2. La Presidenza diocesana si riunisce di norma una volta al mese. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.
3. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
4. Gli assenti anche se giustificati vanno comunque computati per il calcolo del *quorum* necessario per la validità delle votazioni.
5. Il Consiglio diocesano, all'inizio del triennio, su proposta della Presidenza Diocesana, può nominare tra i suoi membri, o cooptare tra i soci dell'associazione diocesana con specifiche competenze, una coppia di sposi, un coordinatore per ciascuna delle aree: *formazione e cultura, promozione associativa, comunicazione e missione*, nonché ogni altra figura che possa essere di sostegno alle attività del Consiglio stesso.
6. I soci cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio Diocesano con voto consultivo.
7. Decade dalla funzione di membro del Consiglio diocesano colui che è assente, se non per gravi motivi precedentemente comunicati, a 3 riunioni consecutive, e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista o, in assenza di soci che abbiano avuto preferenze, un socio votato dal Consiglio, avuto il consenso dall'interessato. In tal caso, il consigliere eletto non ha diritto di voto, sino a quando la sua nomina non sarà ratificata dall'Assemblea Diocesana.

Capo Sesto
Disposizioni Amministrative

Art. 31
Risorse e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'Associazione Diocesana sono costituite:
 - a. dalle quote associative dei soci;
 - b. dai contributi della Diocesi, dell'Associazione Nazionale e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
 - c. da donazioni e lasciti testamentari;
 - d. da rimborsi;
 - e. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 32
Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio Diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33
La Gestione Amministrativa

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'Amministratore con la collaborazione del Comitato per gli Affari Economici.
2. L'Amministratore viene eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano nella seduta successiva a quella di elezione della Presidenza Diocesana.

3. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano, che lo presiede, e da due esperti individuati all'interno dell'Associazione e designati dal Consiglio su proposta del Presidente diocesano.
4. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - b. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - c. questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
5. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore diocesano almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore o la Presidenza Diocesana lo ritengano necessario.

Art. 34
Il Segretario Diocesano

1. Il Segretario Diocesano viene eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano nella seduta successiva a quella di elezione della Presidenza Diocesana.
2. Egli svolge un importante ed imprescindibile ruolo di coordinamento a favore dell'associazione diocesana e delle associazioni territoriali.
3. Cura tutti gli adempimenti necessari alle convocazioni degli organi diocesani e alla verbalizzazione dei lavori dei medesimi organi.
4. Il consiglio diocesano può individuare, all'interno dell'Associazione, un vice segretario che viene designato dal Consiglio stesso. In tal caso, il vice segretario entra a far parte del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana come membro cooptato.

Capo Settimo
Disposizioni Finali

Art. 35
Entrata in vigore del presente Atto Normativo

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento Nazionale di AC, l'Atto Normativo Diocesano, dopo l'approvazione dell'Assemblea Diocesana, diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio Nazionale.
2. Qualora il Consiglio Nazionale dovesse subordinare la suddetta favorevole valutazione di conformità all'adozione di alcuni precisi emendamenti, sarà direttamente il Consiglio Diocesano, validamente costituito con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a recepire le integrazioni e gli emendamenti richiesti dal Consiglio Nazionale.

Art. 36
Modifiche all'Atto Normativo

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

2. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.
L'Assemblea diocesana dà il mandato al Consiglio Diocesano di recepire le eventuali richieste di integrazione del Consiglio nazionale (vedi art 14 comma 7 del Regolamento di Attuazione).

Art. 37
Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

Art. 38
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, ai regolamenti diocesani nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico se ed in quanto applicabile.